

Caro ...,

Lei è già il quarto studente che mi chiede in questi giorni se l'obbligo di sentire il vicario foraneo, di cui al can. 524, è per la validità della nomina del parroco. Altri tre studenti mi avevano chiesto a viva voce. La mia opinione spontanea era che, sì, è per la validità. Dopo la sua domanda scritta, però, ho esaminato la letteratura, e adesso ho cambiato opinione.

Si vede che su questa domanda gli autori sono divisi:

- Affermano l'influsso sulla validità: W. Aymans, L. Chiapetta, F. Coccopalmerio, E. Güthoff, R. Pagé, J.F. Ramos, G. Read, J.A. Renken, A. Sanches-Gil
- Negano l'influsso sulla validità: R. Ahlers, A. Mendonça, P. Pavanello, J. Cl. Perisset, M. Walser

Fra la letteratura più sviluppata sulla domanda, ci sono questi titoli:

- Affermando l'influsso sulla validità: J.A. Renken, Consultation with episcopal vicar before appointing a pastor, Roman Replies and CLSA Advisory Opinions, Washington 2011, 82-87.
- Negando l'influsso sulla validità: A. Mendonça: The Requirement of "Hearing" the Vicar Forane before Appointing a Parish Priest, Studies in Church Law 2 (2006), 381-398.

Ovviamente, si tratta della questione se si può applicare il can. 127 § 2, 2°. Perciò sembra giusto che lei ha rivolto la domanda a me, considerando che insegno le norme generali, parte seconda.

Gli autori che affermano l'influsso sulla validità, semplicemente dicono che questa norma si applica. L'opinione contraria presenta ragioni per negare l'applicabilità della norma. Alcuni autori che affermano l'applicabilità, offrono anche alcuni argomenti contro gli argomenti per la non-applicabilità.

I principali argomenti per negare l'influsso sulla validità sembrano essere questi:

- La parola *audiat* non è sufficientemente chiara per dover applicare il can. 127 § 2, 2°. – Non condivido quest'argomento. Di per sé è chiaro che il can. 127 § 2, 2° si applica alle norme che usano il verbo *audire*.
- Secondo il can. 523 la nomina del parroco "avviene mediante libero conferimento". – Non condivido quest'argomento. La nomina rimane una *libera collatio* al senso dei cann. 147, 157, anche quando c'è un diritto di consiglio o consenso nel senso del can. 127 § 2, 2°.

- L'esistenza dei vicariati foranei, secondo il can. 374 § 2, non è obbligatoria. – Non condivido quest'argomento. È chiaro: dove non esiste un vicariato foraneo, non c'è l'obbligo di sentire il vicario foraneo. Quest'affermazione, però, non toglie l'obbligo laddove il vicario foraneo esiste.
- La norma del can. 127 § 2, 2° riguarda i casi in cui il Superiore pone un atto, cioè un atto giuridico. Certamente la nomina del parroco è un tale atto giuridico. L'obbligo di sentire il vicario foraneo, di cui al c. 524, tuttavia, non si riferisce direttamente alla nomina. La norma dice: "... per giudicarne l'idoneità, senta il vicario foraneo". Nominare un parroco e giudicare l'idoneità non è la stessa cosa. L'obbligo riguarda la formazione del giudizio, non la nomina. – Quest'argomento mi convince, e perciò ho cambiato opinione. – Qualcuno potrebbe obiettare: Indirettamente l'obbligo riguarda anche la nomina. Può darsi. Ma almeno c'è un dubbio di diritto. Nel dubbio di diritto, però, le leggi irritanti secondo il can. 14 non obbligano.

Perciò ritengo adesso che l'obbligo di ascoltare il parroco non tocchi la validità della nomina.

Manderò quest'opinione anche al prof. San José Prisco.

Le auguro una buona domenica.

Ulrich Rhode